

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SIMONINI, BERSANI, BOLDRINI, BORGHESE,
PERTINI, MARCONI, PAJETTA GIULIANO, PRETI

Presentata il 10 ottobre 1959

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro generale dell'economia nazionale, il litorale riminese, che ha per centro vitale la nobile città di Rimini, figura in posizione di grande rilievo.

Non occorre illustrare, in sede di proposta di legge, dettagliatamente i motivi che hanno spinto i proponenti a chiedere e a sollecitare un provvedimento a favore della istituzione della provincia di Rimini.

Le relazioni che accompagnano la proposta; le delibere delle Amministrazioni comunali intese a raccogliere attorno ad una nuova unità provinciale 20 comuni attualmente soggetti alla provincia di Forlì e 13 comuni alla provincia di Pesaro avente per capoluogo la città di Rimini; i larghi consensi di intese popolazioni del Riminese e del Montefeltro accompagnati da quelli unanimi di Enti, Associazioni, categorie d'ogni genere e colore politico; l'adesione unanime di tutti i partiti operanti nelle due zone nonché l'assenso e l'incoraggiamento di Parlamentari, Autorità civili ed ecclesiastiche, fanno ritenere valida e legittima la presente proposta, la quale, in ordine di tempo, segue quella d'iniziativa degli onorevoli Marzotto-Simonini annunciata il 20 marzo 1957 ed iscritta al n. 2802 della Camera dei Deputati.

Quando è dimostrato ampiamente che l'apporto del litorale Riminese all'economia del Paese assurge a posizioni di primato e

ancora di più può attendersi per l'apporto diretto di Organi tecnici, finanziari, governativi più prossimi di quelli cui oggi sono sottoposte le due zone del Riminese e del Montefeltro, il Governo non può negare un legittimo ed ambito riconoscimento richiesto da 33 Amministrazioni comunali e da circa 250.000 cittadini.

Le decisioni adottate dai passati Governi contrarie alla istituzione di nuove province in quanto possibili di notevoli aggravii per il bilancio dello Stato, non possono valere, nella loro integrale applicazione, per la città di Rimini.

Ne può valere il richiamo alla osservanza dell'articolo 133 della Costituzione (che nel caso di istituzioni di nuove province prevede il parere della Regione) in quanto tale perplessità deve ritenersi superata perché le precedenti Camere hanno considerato come programmatiche le norme sulle Regioni contenute nella Costituzione, e non vincolanti.

Nella passata legislatura per i casi Isernia e Oristano la pregiudiziale sollevata dall'articolo 133 della Costituzione venne ritenuta infondata in quanto « non è possibile chiedere il preventivo parere della Regione fin quando detto Ente non verrà istituito e non inizierà il suo funzionamento ».

Questi due fondamentali elementi: uno di carattere economico, l'altro di carattere giuridico, trovano larga spiegazione nell'ab-

bondante, dettagliata, precisa, documentata relazione a stampa che si allega alla presente proposta di legge perché gli onorevoli colleghi, previo attento esame, traggano la convinzione sulla validità dei motivi che hanno spinto i proponenti a presentare una legge in favore della istituzione della provincia di Rimini, con sede in Rimini e col riconoscimento specifico di prima provincia turistica, e diano il loro assenso alla sua approvazione.

* * *

Un'analisi profonda e dettagliata delle ragioni che militano a favore della costituenda provincia di Rimini porterebbe troppo lontano, ma in questa sede sarà sufficiente esporre in forma assai sintetica gli elementi primi e positivi perché il problema venga risolto nel modo più favorevole.

E di questa indagine analitica dei fattori primi che inducono a presentare e a sostenere la proposta istituzione della provincia di Rimini, eccone i termini principali:

comuni 33, di cui 20 facenti parte dell'attuale provincia di Forlì: Bellaria, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Monte Fiore Conca, Monte Gridolfo, Monte Scudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio;

13 appartenenti alla provincia di Pesaro: Monte Copiolo, Nuova Feltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello, Carpegna, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Sassofeltrio, Maiolo, Castelcelci.

Superficie catastale ettari 102.500; superficie agraria e forestale ettari 99.000: popolazione circa 250.000 abitanti.

* * *

Un rapido sguardo alla carta topografica della costituenda provincia persuade ancora di più della naturale e necessaria unità geografica della medesima, configurata in un triangolo isoscele con la base sul mare, coi lati correnti dal promontorio delle Gabicce e della foce del fiume Uso verso Badia Tedalda in provincia di Arezzo.

La posizione relativamente centrale di Rimini rispetto al territorio che si verrebbe a determinare, abbrevia le distanze nei confronti degli attuali capoluoghi di Forlì e di Pesaro dal 20 all'80 per cento.

Così ad esempio: Sant'Arcangelo, estremo comune della costituenda provincia nel lato nord-ovest, dista da Forlì chilometri 40 e da Rimini solo chilometri 10.

Nuova Feltria, comune centrale del Montefeltro, dista da Pesaro chilometri 68 e da Rimini chilometri 32.

Carpegna, estremo comune a sud-est, dista da Pesaro chilometri 68 e da Rimini chilometri 52.

Taluni altri comuni della Vallata del Conca, equidistanti dai due centri di Pesaro e di Forlì, sono tuttavia collegati a Rimini da mezzi di comunicazione più diretti e più rapidi mediante i quali i rispettivi traffici e tutti i rapporti economici sono diretti al nord anziché al sud.

Né si può dimenticare come le popolazioni di tutti i comuni del Montefeltro compresi nella costituenda nuova provincia, debbano, per accedere a Pesaro, transitare per Rimini. Condizione assurda questa, che è da annoverarsi fra le principali ragioni determinanti la loro volontà di distacco dalla provincia cui attualmente fanno capo.

Crediamo superfluo, per il momento, allargare il campo delle ragioni che stanno tutte a favore della presente proposta: l'agricoltura, le industrie, i commerci, l'arte, la cultura, la storia, forniscono materia infinita e inconfutabile per la impostazione e la imposizione della nostra tesi.

Forlì è situata alla periferia dell'attuale provincia, e quindi assolve limitatamente ai bisogni sempre maggiori delle altre città e degli altri paesi, alcuni dei quali, come Montegridolfo, Gemmano, Saludecio, allo estremo limite della Vallata del Conca, distano da Forlì oltre 100 chilometri.

Rimini ha raggiunto oggi una tale importanza in molti settori della vita pubblica, nel campo dell'urbanistica, del turismo, dell'artigianato, della pesca, dei trasporti marittimi, di certe attività agricole, per cui può dirsi alla pari, quando non le supera, di qualsiasi altra città romagnola.

Lo dimostrano una estensione paragonabile a quella delle maggiori città d'Italia dopo i primi 15-20 capoluoghi di regione; una popolazione sempre crescente ormai prossima ai 100.000 abitanti; una fama internazionale acquisita nel campo del turismo balneare da competere con le più famose stazioni della Costa Azzurra, del Mare del Nord, della California, della Florida.

A maggior sostegno si aggiunge che Rimini fu già provincia sotto la dominazione romana (III secolo av. C.); durante l'esarcato

bizantino (Pentapoli Marittima); e infine nel periodo napoleonico (Dipartimento del Rubicone).

Non sembra, tuttavia, ricorra il caso di riandare molto indietro nel tempo per giungere alla conclusione che Rimini, oltre ad essere nelle condizioni volute dalla legge, è nel diritto per essere restituita alla sua *indipendenza amministrativa*.

* * *

È sufficiente, infatti, rifarsi ai più recenti avvenimenti storici, politici, sociali ed economici, per dimostrare la validità di una richiesta al Parlamento di *riprendere* in esame le diverse istanze avanzate ai passati Governi tendenti ad ottenere la naturale dignitosa e conveniente sistemazione delle genti di Romagna.

Già nel 1909, con la legge Saracco, la città di Rimini veniva inclusa fra l'esiguo numero di nuove province da costituirsi per incrementare l'industria marittima e turistico-balneare.

Ancora nel 1928 la città di Rimini sembrò raggiungere le sue antiche aspirazioni. Si vuole, anzi, che il provvedimento di quel Governo stesse per essere reso di pubblica conoscenza, ma interventi particolari — allora così facili — fecero rientrare il provvedimento.

Nuova proposta venne inoltrata immediatamente dopo la cessazione dell'ultimo conflitto mondiale, ma l'azione governativa si limitò a promuovere una inchiesta (prefetto Pascucci) che rimase senza esito.

Ad ulteriori ripetute istanze formulate da comuni, enti, cittadini, il Ministero degli interni faceva presente la necessità di una specifica iniziativa in sede parlamentare, prospettando tuttavia le difficoltà che avrebbero potuto sorgere in detta sede in conseguenza del fatto che il predetto articolo 133 della Costituzione prescrive che sia sentito il parere della regione, peraltro non ancora istituita.

D'iniziativa dei deputati Marzotto e Simonini, veniva presentata alla Camera il 20 marzo 1957 (n. 2802 d'iscrizione) proposta di legge per la istituzione della provincia di Rimini, proposta che per la cessazione della seconda legislatura, è venuta a perdere ogni efficacia di legge.

Pertanto:

ferme restando le ragioni fatte oggetto della proposta Marzotto-Simonini;

considerato che tutte le amministrazioni comunali interessate alla proposta di legge per « Rimini provincia » hanno ripetuto

alla unanimità le proprie delibere in favore dell'iniziativa promossa dal « Comitato Rimini Provincia »;

considerato che l'attuale sistema amministrativo sembra non rispondere più all'imperativo di garantire l'espressione dei bisogni periferici sia per l'endemico disavanzo di gran parte dei bilanci comunali, sia per la macchinosità della legislazione (diluita e dispersa in una farragine di disposizioni senza neppure l'ausilio di un aggiornato testo unico);

tenuto conto della irrazionale distribuzione delle province (ed in particolar modo di Forlì e di Pesaro) ed anche dei comuni;

accertato che non possono valere per tutte le proposte le preoccupazioni del Governo sull'aggravio di maggiori spese per la istituzione di nuove province;

dimostrato come la problematica forse più ricca di attualità e d'interesse nella presente fase politico-amministrativa, è quella che afferisce al sistema delle autonomie locali, stante il continuo esame cui è sottoposto il Parlamento da parte degli Organi periferici e della pubblica opinione,

i proponenti sollecitano il Governo a indagare compiutamente sulla questione, e, nel caso specifico della presente proposta (valutati l'importanza e l'interesse per l'economia del Paese) risolverla nel modo che si addice alla richiesta legittima e democratica di 33 Amministrazioni comunali e di 250 mila cittadini.

* * *

Superate le difficoltà frapposte dall'articolo 133 della Costituzione, il Governo potrà eccepire sui maggiori oneri che verranno a gravare sulla bilancia dello Stato per la istituzione della nuova unità provinciale.

Qualunque possa essere la fondatezza di tali preoccupazioni, v'è da rilevare che una norma, specie se costituzionale, o la si applica o la si riforma.

Nel caso specifico, pure prevedendo la costituzione della Regione, il predetto articolo 133 *non esclude la istituzione di nuove province*, particolarmente quando la questione non è di *promuovere nobili centri urbani a rango superiore, ma esprime necessità di autogoverno e di progresso economico*.

A dimostrazione dell'autosufficienza finanziaria della nuova provincia, sarà, in seguito presentato un bilancio che dia allo Stato le maggiori garanzie.

Questo punto rappresenterà indubbiamente l'ostacolo maggiore da superare, ma

ciò è un problema di proporzioni che si risolverà in favore dell'aspetto positivo in quanto la partita dell'utilità è indubbiamente superiore alla contropartita espressa in termini di spesa.

A titolo puramente informativo si indicano per la stagione balneare 1958 (litorale riminese) i seguenti dati:

afflusso italiani	N.	500.000
afflusso stranieri. . . .	»	250.000

per un totale di 750.000, pari a un numero di presenze assai vicino ai 10.000.000, con un movimento di capitali calcolato in circa 40 miliardi, corrispondenti ad un settimo dell'intero movimento nazionale.


Fate che il litorale riminese, che si stende da Bellaria a Cattolica, possa disporre *in loco* di quegli organi tecnici e propulsori operanti in sede di capoluogo di provincia, e l'economia della zona, unitamente a quella della Nazione, subirà un notevole incremento, tale da migliorare la nostra industria turistica e il bilancio dello Stato.

* * *

Onorevoli colleghi! In conclusione, riteniamo che si debba considerare la spesa non come una erogazione pubblica di consumo, ma di investimento economico vero e proprio e che quindi debba essere rimosso il timore di un notevole aggravio per il bilancio dello Stato.

Non sarà difficile dimostrare come la entità della spesa a carico dello Stato sia limitata, e comunque non tale da non potere essere compensata sul piano economico finanziario per effetto delle maggiori entrate derivanti dall'inevitabile incremento che raggiungerà ogni settore produttivo della zona.

In più, si aggiungano vari altri elementi di non trascurabile valore quali: la esistenza in Rimini di una Sezione del Genio civile, di una Sezione della Camera di commercio, dell'Ispettorato dell'agricoltura, dell'Amministrazione provinciale, del catasto, e, quanto prima, la istituzione del tribunale. Ciò suffraga la ragione obiettiva e reale della nostra proposta, per la quale attendiamo fiduciosi il giudizio del Parlamento.



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la provincia di Rimini con capoluogo Rimini, comprendente 33 comuni, con una superficie complessiva di chilometri quadrati 1.025 ed una popolazione di circa 250.000 abitanti, di cui al seguente elenco:

Bellaria, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio (Circondario di Rimini);

Casteldelci Montecopiolo, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello (Montefeltro) Carpegna, Mercatino Conca, Montecerignone, Montegrimano, Sassofeltrio (Val Conca).

ART. 2.

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perché siano costituiti gli organi e gli uffici della nuova provincia, onde possano iniziare il loro funzionamento il 1° luglio 1960.

Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

ART. 3.

Il personale della nuova provincia di Rimini sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle attuali provincie di Forlì e di Pesaro.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dai Ministri competenti, potrà essere fatto obbligo alle province interessate di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, sarà provveduto ad appron-

tare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le amministrazioni provinciali di Forlì e di Pesaro e di Rimini, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonché a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso la Prefettura ed altri organi di Forlì e di Pesaro e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Rimini.

ART. 7.

Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie per porle in armonia con la nuova ripartizione provinciale.

ART. 8.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad approvare, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 9.

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato della costruzione e dell'arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali occorrenti.

La relativa spesa, prevista in lire 500 milioni, sarà iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ripartita negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63.